

DELIBERA N. 50/25/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA ILIAD ITALIA SPA ED IL COMUNE DI VENEZIA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 ottobre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante *“Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA l'istanza della società Iliad Italia S.p.A. del 25 marzo 2025 ed acquisita dall'Autorità in data del 19/05/2025 con numero di protocollo 122806 con la quale è stato richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di Venezia;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima udienza del 20/05/2025, protocollo 124512;

VISTA la memoria del Comune di Venezia del 10 giugno 2025, protocollo 143205;

VISTI i verbali di udienza dell'12 giugno 2025, del 7 luglio 2025 e del 21 luglio 2025;

VISTA la memoria conclusiva del Comune di Venezia del 6 agosto 2025, acquisita dall'Autorità in pari data con numero di protocollo 199717

VISTA la memoria conclusiva della società Iliad Italia S.p.A. del 6 agosto 2025, acquisita dall'Autorità in pari data con numero di protocollo 199833;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il procedimento controversiale

Con nota del 25 marzo 2025 (acquisita al protocollo dell'Autorità in data 19 maggio 2025 al n. 122806) Iliad Italia S.p.A. (nel seguito Iliad) ha presentato istanza, per la risoluzione della controversia insorta avverso il Comune Venezia (nel seguito il Comune) ai sensi del Regolamento.

In data 20 maggio 2025, l'Autorità ha provveduto a convocare le Parti in udienza per il giorno 12 giugno 2025 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia.

In data 10 giugno 2025 il Comune di Venezia ha inviato le proprie controdeduzioni, acquisite dall'Autorità.

In data 12 giugno 2025 il responsabile del procedimento ha sentito, in udienza, le Parti in modalità videoconferenza, come da verbale. Nel corso dell'udienza Iliad illustrando i fatti oggetto della lite si è dichiarata disponibile ad una composizione bonaria pur

evidenziando di non aver mai avuto alcun riscontro da parte del Comune. Ha rappresentato che l'impianto che si intende realizzare è importante per consentire l'utilizzo di moderni servizi di comunicazione elettronica di alta qualità in una zona strategica del territorio comunale; il Comune ha espresso le proprie perplessità sul sito individuato precisando che esso è parte del patrimonio indisponibile del Comune, e quindi soggetto ad autorizzazioni da parte della giunta comunale. E' stato rilevato, inoltre, che la ciminiera contiene al suo interno una scala che consente l'accesso ai singoli alloggi e che fa parte degli spazi comuni del compendio immobiliare (E.R.P.). Viene evidenziato che Iliad Italia S.p.a. fruisce già di due impianti nell'isola della Giudecca: uno nella zona est (Fondamenta delle Zitelle) e un altro nella zona centrale (Giudecca n. 213 A); Iliad si dichiara disponibile a valutare anche siti alternativi a quello proposto nell'istanza, quali ad esempio il campanile della chiesa di SS Cosma e Damiano, ma comunque sempre all'interno della zona Giudecca Ovest di Venezia al momento priva di adeguata copertura e propone di fissare un incontro operativo (un sopralluogo tecnico congiunto) per fare tutte le verifiche del caso, da svolgersi nelle more della prossima udienza.

Acquisita la disponibilità del Comune ad un sopralluogo congiunto, al fine di verificare la percorribilità di un componimento bonario della lite insorta, il responsabile del procedimento ha rinviato la trattazione ad una successiva udienza fissata per il giorno 1° luglio 2025.

Nel corso della seconda udienza, svoltasi in data 7 luglio 2025, l'Autorità ha invitato le parti ad esporre l'esito della riunione "operativa" del 1° luglio; Iliad ha informato che il sopralluogo ha avuto ad oggetto sia la Ciminiera dell'"ex birrificio Dreher" che il campanile della chiesa dei SS. Cosma e Damiano, entrambi di proprietà del Comune.

Ciononostante, dopo una prima fase in cui le parti sembravano convenire sulla oggettiva disponibilità di spazio nei siti oggetto della richiesta di infrastrutturazione da parte di Iliad, al momento della redazione del verbale, auspicabilmente a causa di un malinteso, lo stesso non è stato formalizzato.

Il Comune ha precisato che il verbale del primo luglio non è stato sottoscritto, poiché il medesimo veniva inteso quale dichiarazione di disponibilità integrale del bene. L'Amministrazione Comunale ha specificato nuovamente, infatti, che i beni in oggetto fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Venezia e che, pertanto, è possibile accordare una disponibilità piena degli stessi solo a seguito dell'emanazione degli atti autorizzativi previsti per legge. L'Amministrazione manifesta il proprio intendimento di addivenire alla sottoscrizione del verbale di sopralluogo solo se limitata al riconoscimento della disponibilità fisica degli immobili. Il Comune ha evidenziato inoltre che pende un'istanza di un altro operatore di telefonia avente ad oggetto il Campanile della ex Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Iliad ha condiviso delle

simulazioni fotografiche informali dalle quali si evince in maniera oggettiva la disponibilità di spazio per alloggiare gli apparati necessari al posizionamento delle antenne. Alla luce delle risultanze del sopralluogo tecnico congiunto e delle simulazioni mostrate, l'operatore ha chiesto che venga formalizzata la stesura del verbale di sopralluogo mediante la sottoscrizione dello stesso da parte del Comune di Venezia, sottolineando nuovamente che lo scopo del sopralluogo era unicamente tecnico e volto a verificare la sussistenza di spazio fisico idoneo all'installazione delle antenne presso i siti oggetto della presente controversia come, peraltro, verificato tra le parti con esito positivo all'esito del sopralluogo. L'operatore, inoltre, comunica di aver affidato un incarico ad uno studio tecnico per un rendering più accurato ed in scala dello spazio necessario al fine di esaudire la richiesta del Comune di Venezia di mascherare quanto più possibile l'installazione a livello estetico e dimostrare quindi quello che sarebbe il risultato finale dell'opera di installazione sia degli apparati a terra che delle antenne per entrambi i siti visionati.

L'Autorità prende atto della documentazione fotografica prodotta, dalla quale si evince la disponibilità di spazio sul sito in esame, e, nelle more del completamento da parte dell'operatore del rendering, invita i funzionari comunali ad acquisire indicazioni (seppure informali) da parte degli organi comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni, circa il loro esito.

Il responsabile del procedimento ha quindi preso atto della prosecuzione delle interazioni in corso per addivenire ad una composizione negoziale della lite insorta ed ha convocato una terza udienza per il giorno 21 luglio 2025.

Il giorno 21 luglio si è tenuta la terza udienza della controversia. Il Comune ha riferito che, in ossequio alle indicazioni ricevute in tal senso dall'Autorità nella precedente udienza, ha interloquito con l'organo politico del Comune, il quale ha ribadito la propria posizione di diniego alla concessione dell'accesso all'operatore.

Iliad ha espresso il proprio rammarico rispetto alla posizione del Comune, che peraltro aveva chiesto una simulazione fotografica “professionale” (con ulteriori oneri a carico dell'operatore) che è stata effettuata e che viene mostrata nel corso della riunione.

L'Autorità prende atto sia della documentazione fotografica prodotta da Iliad dalla quale si evince la disponibilità di spazio sui siti in esame (sia quello principale che quello alternativo), sia della posizione di diniego alla concessione dell'accesso da parte del Comune; il responsabile del procedimento, pertanto, verificata la mancata composizione negoziale della lite insorta e acquisiti tutti i necessari elementi istruttori ai fini di una valutazione dell'istanza controversiale informa le parti che invierà gli atti della presente controversia alla competente Commissione dell'Autorità per le determinazioni di

competenza e assegna il termine di giovedì 7 agosto per la produzione di eventuali memorie conclusive .

2. La posizione di Iliad Italia S.p.A.

Nelle proprie memorie Iliad ha sottolineato che la propria posizione è fondata esclusivamente su basi normative oggettive ed inconfutabili.

Ai fini del riconoscimento del diritto di accesso di cui all'istanza, avente ad oggetto l'accesso ad una infrastruttura fisica di proprietà del Comune di Venezia, viene precisato l'assoluta legittimità della istranza di accesso proposta per l'installazione di un impianto di comunicazione mobile ad alta velocità presso il sito individuato sulla ciminiera dell'“ex birrificio Dreher” in Fondamenta San Biagio nell'Isola della Giudecca, ma anche l'incontrovertibile ed indubbia possibilità applicativa della norma in questione rispetto al richiesto diritto di accesso.

Il Comune viene sostenuto, “*non ha mai provato, durante l'intero corso del procedimento conciliativo, l'impossibilità oggettiva all'installazione dell'impianto de quo invocando alcuno dei motivi di rifiuto previsti dall'art. 3, comma 4 del Decreto.*

Il perimetro di azione in cui le parti si trovano è quello delineato dal D. Lgs 33/2016. Tale norma statale di rango primario concede all'Operatore (e quindi ad Iliad) la possibilità di ottenere il diritto di accesso ad una infrastruttura fisica reputata tecnicamente idonea – dallo stesso Operatore, dietro le dovute ed opportune verifiche effettuate sia ex ante che ex post riconoscimento del diritto di accesso – per la realizzazione di un impianto di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Il diniego all'accesso può essere offerto prima facie dalla proprietà/gestore dell'infrastruttura soltanto ove giustificato in maniera puntuale ed analitica rispetto a quanto previsto alle lettere a), b) e c), comma 4 di cui all'art. 3 del Decreto. Infatti, al “rifiuto” del gestore devono, sempre ai sensi del Decreto, accompagnarsi la elencazione degli “specifici motivi di inidoneità” con allegazione di “ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità”; lo stesso dicasi in ipotesi di rifiuto per indisponibilità di spazio.”

Tutto ciò, riferisce l'operatore, “*non è successo durante le diverse udienze che si sono svolte davanti all'Autorità anzi, è stata acclarata tra le parti e propriamente documentata la disponibilità di spazio sul sito oggetto dell'istranza di Iliad.*

Nonostante le diverse udienze ed attività svoltesi, ad oggi, il Comune non ha mai dimostrato in maniera concreta, puntuale, effettiva ed inconfutabile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista normativo, l'impossibilità alla realizzazione dell'impianto

non solo rispetto al sito oggetto dell'istanza ma anche rispetto all'ulteriore ed eventuale sito alternativo del campanile della chiesa dei SS. Cosma e Damiano proposto da Iliad.

Anzi, all'esito del sopralluogo tecnico congiunto del 23.06.2025 svoltosi tra i tecnici delle parti sia sul sito oggetto di istanza che sul sito alternativo del campanile della chiesa dei SS. Cosma Damiano risulta in maniera certa e chiara la disponibilità di spazio per l'installazione dell'impianto Iliad. I verbali di sopralluogo sono inequivocabili in ogni punto e nelle conclusioni, controfirmati da entrambe le parti ed accertano la disponibilità di spazio sull'infrastruttura richiesta da Iliad e di proprietà del Comune, circostanza dirimente per il riconoscimento del diritto di accesso ai sensi del Decreto per l'installazione delle antenne Iliad oltre che degli apparati a terra.

Il diniego del Comune intervenuto poi nel corso dell'ultima udienza del 21 luglio scorso, ossia dopo l'espletamento del suddetto sopralluogo, si conferma quindi del tutto ingiustificato perché promosso, oltretutto, secondo motivazioni non ben chiare ed in ogni caso ultronelle rispetto ai casi analiticamente previsti dal citato art. 3 del Decreto e, comunque, mai documentalmente supportate ed in spregio di tutta l'attività di indagine ed interlocutoria svolta sino a tale data da Iliad.



Nel corso del procedimento dinanzi l'Autorità, inoltre, Iliad ha condiviso un rendering dell'installazione oggetto della controversia con delle foto-simulazioni, preparate da uno studio tecnico che riproducevano altresì il mascheramento dell'impianto sul sito oggetto di istanza e sul sito alternativo proposto, ciò non solo per esaudire la richiesta del Comune al riguardo (come espressamente richiesto nel verbale di sopralluogo) ma anche per dimostrare la fattibilità concreta dell'opera di installazione ed il suo risultato.

Dalla visione delle foto-simulazioni (mostrate nel corso dell'ultima udienza tenutasi in data 21 luglio 2025), emergeva in maniera chiara ed inconfondibile l'assenza di alcun problema relativo alla presenza di spazio fisico e, oltretutto, l'efficacia dei mascheramenti proposti da Iliad nel ridurre al minimo l'impatto visivo delle installazioni dei propri impianti ed ossia l'assenza di impatti architettonici tali che possano in qualche modo motivare un rifiuto al diritto di accesso da parte di Iliad.

Nonostante l'impegno di Iliad ragguagliabile anche sotto il profilo economico in virtù degli ingenti costi sostenuti non solo al fine dell'espletamento del sopralluogo ma anche per le foto-simulazioni,” ribadisce ancora l'operatore, “il Comune per motivi “istituzionali” e comunque non meglio definiti si è dichiarato contrario alla conciliazione rifiutando, pertanto, l'accesso alla propria infrastruttura fisica.”

Sostiene Iliad che, “rispetto a come si sono succedute le interlocuzioni tra le parti nel corso del procedimento, l'approccio del Comune è parso quasi orientato solo ed esclusivamente ad un fine ostruzionistico, per non consentire l'applicazione di una norma

che fonda le sue radici su un preminente interesse collettivo, non solo radicato nel diritto nazionale e riferito ad un servizio considerato di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 43, comma 4 e 51 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ma bensì attuativo di un preminente interesse pubblico di sviluppo delle reti di comunicazione elettronica all'interno dell'Unione Europea. Tale comportamento ostruzionistico nei confronti di Iliad è ancor più evidente laddove da quanto dichiarato dal Comune nel corso dell'ultima udienza tenutasi in data 21 luglio 2025 emerge come il diniego da questi opposto alla richiesta di accesso ai sensi del Decreto presentata da Iliad non deriva da alcuno dei motivi previsti da art. previsto alle lettere a), b) e c), comma 4 di cui all'art. 3 del Decreto, omissis




Riferisce ancora Iliad che “*il Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede il perseguitamento e la promozione della concorrenza nella fornitura della rete di comunicazione elettronica tra gli obiettivi generali primari, promuovendo l'obbligo per le amministrazioni dell'ingresso di tutti gli Operatori delle telecomunicazioni sul mercato senza politiche di discriminazione (il tutto ovviamente a vantaggio della collettività e del progresso nazionale). Sostanzialmente, deve essere garantito a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, comprensivo di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore e a ridurre i costi di installazione mediante il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti. Tale circostanza non sembra essere rispettata nei confronti di Iliad dal Comune di Venezia, il quale ha rivolto all'operatore un diniego assolutamente ingiustificato e del tutto arbitrario, determinando un pregiudizio ad Iliad rispetto, invece, ad altri operatori già presenti sul territorio (nello omissis*



Ciò posto, viene da sottolineare come il Comune non abbia mai ben compreso l'importanza dell'applicazione del Decreto e non si sia mai soffermato sull'analisi dell'incidenza positiva dell'impianto rispetto ai preminenti vantaggi per la collettività.

omissis



T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, Sent., (data ud. 21/02/2024) 08/04/2024, n. 1178: "Quanto al primo profilo, il Collegio evidenzia come la giurisprudenza amministrativa abbia da tempo chiarito che la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di "pubblica utilità" e "sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria" (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. II, 08/02/2023, n. 318). Inoltre, in quanto assimilati, ai sensi di legge, ad opere di urbanizzazione primaria, anche secondo il Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 06/07/2022, n. 5639) detti impianti risultano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale. La giurisprudenza è chiara nel subordinare la tutela di siti specifici – anche sensibili – all'interesse ed al diritto della popolazione a fruire di un'ottimale copertura del segnale di telefonia mobile ad alta velocità.

Sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31/03/2023, n. 3348: "... In genere Il legislatore statale, nell'inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 8, comma 6 della L. 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di

armonioso governo del territorio". Inoltre: "Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, scuole, ospedali, ecc., ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti, ciò, tuttavia, se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale." (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 1017 del 3 marzo 2007).

L'efficienza della rete e il diritto alla comunicazione (artt. 3, 21 Cost.) rappresentano interessi di rilievo costituzionale che non possono essere compresi da vincoli urbanistici ingiustificati. Specificando maggiormente l'analisi della questione, si vuole accennare al fatto per cui l'esistenza di eventuali siti sensibili non può pregiudicare l'installazione degli impianti di telecomunicazione laddove intervenga il parere positivo dell'Ente preposto (ARPA). Difatti, ogni operatore che intende installare o modificare gli impianti esistenti sarà soggetto al vincolo autorizzativo dell'ARPA competente (oltre che alle altre autorizzazioni amministrative del caso), che interverrà solo successivamente all'ottenimento del diritto di accesso ai sensi del Decreto (cfr. TAR Lombardia 1545/2024). A tal riguardo, si evidenzia che l'ARPA valuta le richieste degli operatori simulando l'impatto dell'installazione al campo ambientale prima che vengano installati gli apparati e fornisce un parere positivo unicamente qualora venga certificato che gli operatori rispettino i limiti massimi di campo elettromagnetico stabiliti dalla legge.

Le antenne per telecomunicazione costituiscono opere di urbanizzazione primaria, aventi natura di pubblica utilità, e quindi non subordinabili a limiti urbanistici che ne impediscono la funzione (cfr. Corte Costituzionale N.331/2003).

Fermo restando quanto appena esposto, è importante sottolineare che oggetto della controversia non è la presenza o meno di limitazioni, vincoli, divieti sul sito in oggetto ma la richiesta da parte di Iliad di vedersi riconosciuto il diritto di poter accedere al sito oggetto di istanza presentata ai sensi del Decreto (o a validi siti alternativi), atteso che non vi è stato un diniego motivato e fondato sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto stesso, anzi, vi è stato un successivo ingiustificato ed apodittico disconoscimento di quanto, invece, constatato congiuntamente tra le parti a seguito del sopralluogo tecnico congiunto, ovvero, la disponibilità di spazio per l'installazione degli impianti di Iliad."

L'operatore, quindi, insiste per l'accoglimento delle richieste di cui all'istanza introduttiva relative alla richiesta di riconoscimento in capo ad Iliad del diritto di accesso presso la ciminiera dell'"ex birrificio Dreher" in Fondamenta San Biagio, Isola di

Giudecca in Venezia a condizioni economiche eque e ragionevoli sulla base delle precedenti pronunce dell’Autorità.

3. La posizione del Comune di Venezia

Il Comune sostiene che “*la richiesta di Iliad Italia S.p.a. riguarda l’installazione di una rete di comunicazione elettronica posta, alternativamente, in due siti (ex Ciminiera della Giudecca, area ex Dreher e campanile della ex Chiesa dei SS. Cosma e Damiano), che non rientrano nella mappa delle localizzazioni degli impianti (cfr. Programma Semestrale di Sviluppo delle Reti periodo ottobre 2024 – marzo 2025).*

L’art. 69 co. 4 punto 1 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia prevede il rilascio dell’autorizzazione di singole installazioni richieste al di fuori della mappa delle localizzazioni, nelle more dell’approvazione degli eventuali aggiornamenti alla mappa delle localizzazioni, solo ove ricorrono motivate esigenze di urgenza che nel caso di specie non vengono ravvisate. Si evidenzia che i siti alternativi proposti realizzano, invece, le prescrizioni di detto Regolamento, ponendosi in linea con quanto previsto dall’art. art. 69 co. 1 che privilegia ‘l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni’.

L’art. 2 della Circolare della Giunta Regionale del Veneto n. 12/2001 esprime, a fortiori, il medesimo principio affermando che gli enti locali debbano indirizzare i gestori della telefonia cellulare a “localizzare le installazioni all’interno delle aree produttive o comunque in zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già preesistenti” ritenendo che “l’eventuale installazione in siti diversi debba essere accompagnata da adeguata motivazione.

Alla luce di tale quadro normativo i siti alternativi proposti dal Comune di Venezia rispondono pienamente a detti criteri diversamente da quelli richiesti da Iliad in prima battuta.

L’art. 8 co. 2 del Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 231 del 19/20 dicembre 1994; modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 3 marzo 1997; n. 181 del 9 novembre 1998; n. 123 del 4 ottobre 2004, n. 56 del 19 aprile 2006; n. 77 del 30 giugno prescrive che la concessione in uso temporaneo a terzi di beni del patrimonio indisponibile del Comune di Venezia sia rilasciata dall’Ufficio Patrimonio su conforme atto deliberativo della Giunta Comunale. I beni oggetto di interesse da parte di Iliad, ai fini dell’installazione delle reti di comunicazione elettronica, appartengono a tale categoria giuridica e pertanto, l’accesso a tali beni è, allo stato, inibito anche sotto tale

profilo giuridico, mancando l'atto deliberativo da parte dell'organo comunale competente.

Ed infatti, come evidenziato nel corso dell'udienza del 21.07 u.s. l'organo politico del Comune ha ribadito la propria posizione di diniego alla concessione dell'accesso all'operatore che, ad ogni buon conto, è già titolare di due siti privati nell'isola della Giudecca e che dunque non può dirsi escluso dal mercato concorrenziale.

Si evidenzia, infine, che rispetto al campanile della ex Chiesa dei SS. Cosma e Damiano pende un'altra istranza presentata da altro operatore di telefonia mobile e anche in tal caso non è stata concessa l'autorizzazione all'accesso. La presenza di un'altra istranza determina, inoltre, l'impossibilità di procedere a trattativa diretta con la parte istante.

A conclusione si riporta che Iliad ha sollevato durante la terza udienza il fatto che non avendo il Comune di Venezia concesso alcun immobile di sua proprietà per l'installazione di antenne di telefonia ad Iliad, non sia stato attuato il principio di competitività, in quanto la società istante ha sempre dovuto ricorrere all'ospitalità di altri gestori, non potendo così beneficiare di una propria infrastruttura.

Non si concorda con detta affermazione in quanto i siti comunali assegnati ai gestori di telefonia risalgono ai primi anni 2000, prima della nascita di Iliad e successivamente non è più stato concesso alcun sito comunale.

Ciò non comporta ad avviso dello scrivente una mancata concorrenzialità in quanto l'art. 69 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 13 dicembre 2019, detta una serie di criteri finalizzati a minimizzare il numero complessivo di siti in cui sono installati gli impianti di telefonia mobile e a ridurre l'impatto visivo delle predette installazioni, imponendo all'Amministrazione comunale di prediligere il co-siting, ove possibile.

Pertanto Iliad ha la possibilità di beneficiare dell'ospitalità in modalità co-siting/co-sharing, da parte di altri operatori del settore delle telecomunicazioni, potendo così garantire il suo servizio di telefonia sul territorio comunale, non sussistendo in capo a ad Iliad alcun diritto di avere in concessione siti comunali ma solo a vedere riconosciuto il suo diritto all'esercizio pubblico, ex art. 43 del D. Lgs. 259/2003.

Richiamandosi anche a tutto quanto sinora riferito verbalmente e depositato per iscritto, si ribadisce che allo stato l'Amministrazione Comunale non può assentire l'installazione e il mantenimento degli apparati di telefonia mobile presso i siti comunali di cui all'istranza.”.

4. La normativa di riferimento

L'art. 2. del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, precisa:

“a) «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

b) «operatore di rete»: un’impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;

“omissis”

i) “infrastruttura fisica interna all’edificio”: l’infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;

l) «infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per l’alta velocità»: l’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

m) «punto di accesso»: punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità.”

L’art. 3 del Decreto dispone “Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l’obbligo di concedere l’accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.”

“omissis”

“4. L’accesso può essere rifiutato dal gestore dell’infrastruttura e dall’operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

a) l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell’operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorì l’oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;

b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore

di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorî l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche;

- c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
- d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.”

5. Le Valutazioni dell'Autorità

Occorre premettere che il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2016, definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità al fine di promuovere l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente nonché di consentire un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.

Sulla base di tali premesse, sentite le parti in contraddittorio ed acquisiti tutti gli atti del procedimento, dall'istruttoria è emerso che con la propria condotta il Comune di Venezia ha opposto un rifiuto alla legittima domanda di accesso formulata da Iliad, non giustificato ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del medesimo Decreto che, come già

rappresentato, prevede il diniego all'accesso esclusivamente laddove sussista uno dei motivi dal medesimo comma tipizzati, inerenti l'inidoneità dell'infrastruttura fisica, l'indisponibilità di spazio, l'esistenza di rischi per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero per l'integrità e la sicurezza delle reti e, infine, la disponibilità – a condizioni eque e ragionevoli – di mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

Pertanto, poiché il sito posto in Fondamenta San Biagio nell'Isola della Giudecca, civico n. 800, Loc. Venezia, distinto al Catasto Terreni Sez. A – Foglio 17 – Particella 42 risulta idoneo alla realizzazione di una rete di comunicazione elettronica, l'istanza di accesso al sito formulata da Iliad, ai sensi degli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 33/2016, in data 25 marzo 2025, risulta meritevole di accoglimento;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria; relatore ai sensi dell'art. 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

Articolo 1

- 1 L'Autorità accoglie, per le ragioni esposte in motivazione, l'istanza di accesso di Iliad Italia S.p.A. per l'installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità presso il sito posto in Fondamenta San Biagio nell'Isola della Giudecca, e per l'effetto ordina al Comune di Venezia, nella persona del Sindaco p.t. in qualità di rappresentante legale dell'Ente, di concedere l'accesso al sito posto in Fondamenta San Biagio nell'Isola della Giudecca, civico n. 800, Loc. Venezia, distinto al Catasto Terreni Sez. A – Foglio 17 – Particella 42, ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 del Decreto legislativo n. 33/2016.
- 2 Il Sindaco p.t. del Comune di Venezia nella qualità di rappresentante legale dell'Ente, e Iliad Italia S.p.A. concludono e sottoscrivono apposita convenzione per l'accesso di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
- 3 Ai fini della definizione delle partite economiche per l'accesso di cui ai precedenti commi le parti fanno riferimento, per tutto quanto applicabile, ai principi ed ai modelli definiti nella delibera n. 346/20/CIR.
- 4 Il Comune di Venezia e Iliad Italia S.p.A. adottano tutte le previste normative tecniche per garantire la sicurezza della rete.

- 5 L'inottemperanza al presente ordine comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 16 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

